

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non occorre il consenso unanime dei soci nella scissione “totale estrema”

di **Fabio Landuzzi**

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER GESTIRE LA CRISI D'IMPRESA

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Un'interessante pronuncia è stata emessa dal **Tribunale di Milano (Rg. 20283-1/2020)** nell'ambito di un **procedimento cautelare** in materia di **scissione societaria**.

In particolare, il **progetto di scissione controverso** prevedeva, nel caso di specie, che l'operazione di scissione si realizzasse mediante **l'estinzione della società scissa** e la **costituzione di quattro nuove società beneficiarie**, le cui quote di partecipazione erano destinate ad essere **assegnate rispettivamente a ciascuno dei quattro soci** della scissa; in esito dell'operazione progettata, quindi, si addiveniva all'estinzione della società scissa, e alla **costituzione di quattro nuove beneficiarie**, ciascuna a sua volta **partecipata esclusivamente da uno solo dei quattro soci** della scissa.

Si trattava perciò di quella che nella prassi viene indicata con il termine di **scissione totale non proporzionale “estrema”** (dove l'appellativo “estrema” discende proprio dalla particolarità **che nessuno dei soci è assegnatario**, o rimarrà titolare, di **partecipazioni della scissa**, bensì ciascuno di essi diventerà **unico socio di una delle società beneficiarie**).

Il **tema controverso** verteva sul fatto che la scissione in questione era stata **approvata senza il consenso unanime dei soci**, sicché uno di essi, ritenendosi leso nei propri diritti dagli esiti dell'operazione, aveva domandato al Tribunale di Milano la **sospensione della delibera**, sostenendo che questa sarebbe stata assunta in **violazione dell'[articolo 2506, comma 2, cod. civ.](#)**

Infatti, ai sensi del citato comma 2, secondo periodo, è consentito “*per consenso unanime*” che ad alcuni soci “*non vengano attribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa*”.

La tesi dell'attore **non è stata tuttavia ritenuta condivisibile dal Tribunale** di Milano.

Ed è interessante notare il percorso argomentativo della decisione in commento.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che **l'eccezione sollevata dall'attore** si fondava sulla **equiparazione** della fattispecie in questione – che ricordiamo è una **scissione totale non proporzionale “estrema”** – con quella regolata dal succitato **secondo periodo dell'[articolo 2506, comma 2, cod. civ.](#)**

Invece, secondo il Tribunale, la norma appena citata si riferisce ad un **diverso caso di scissione**, che non si realizza in modo “totale”, ossia con l'estinzione della società scissa, bensì in modo **“parziale” e “asimmetrico”** (ovvero, senza che tutti i soci ricevano partecipazioni in tutte le società beneficiarie, bensì taluni vedano accrescere le rispettive partecipazioni della scissa).

E proprio perché nel caso in questione si trattava invece di una **scissione “totale”**, si ha che essa determina, secondo i Giudici milanesi, una **“definitiva separazione della compagine”** (da cui, appunto, l'aggettivo “estrema”) che rende **non applicabile per via analogica** la disciplina che richiede **il consenso unanime dei soci**, il quale risulta invece prescritto specificamente per il **caso della scissione “parziale” e “asimmetrica”** (quella, appunto, regolata dal secondo periodo dell'[articolo 2506, comma 2, cod. civ.](#)).

Nella **scissione “parziale” e “asimmetrica”**, come detto, **alcuni soci non ricevono partecipazioni al capitale delle beneficiarie**, bensì vedono **incrementare il loro peso nella società scissa**.

Secondo il Tribunale di Milano, quindi, **solo in questa circostanza** – e non quando la scissione è “totale” – si può incorrere nel **rischio** che si realizzi una **distribuzione asimmetrica di attività e passività latenti nella società scissa**: rischio che non sarebbe presente nel diverso caso della scissione “totale”, per il semplice fatto che la società scissa si estingue.

Il Tribunale di Milano aggiunge infine un'ulteriore considerazione interessante: la norma di cui al secondo periodo dell'[articolo 2506, comma 2, cod. civ.](#) ha **carattere derogatorio dal principio generale di maggioranza** che regola la vita della società, e ciò ne escluderebbe alla radice ogni **interpretazione di tipo estensivo o analogico**.